Allegato "**A**" al n. 9.392 di Raccolta

STATUTO DELLA FONDAZIONE "PALAZZO DEL CINEMA - HIŠA FILMA - E.T.S."

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE

È costituita la Fondazione con la denominazione **"PALAZZO DEL CINEMA - HIŠA FILMA - E.T.S.".**

La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

La Fondazione è costituita con la trasformazione dell'Associazione "PALAZZO DEL CINEMA - HIŠA FILMA – E.T.S.", iscritta con Rep. n. 147976 nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 2 = SEDE, DELEGAZIONI ED UFFICI

La Fondazione ha sede in Gorizia.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica del presente Statuto, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti in altri Comuni onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 3 = DURATA

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 = SCOPI E ATTIVITÀ

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, con un'attenzione particolare al territorio e al tessuto sociale nel quale opera, coniugando la funzione di servizio pubblico con una forte vocazione di soggetto scientifico. Essa si pone quale finalità la promozione, diffusione, sviluppo della cultura cinematografica, del cinema e dell'audiovisivo del passato e del presente (con particolare riferimento a quello territoriale) e della cultura e dell'arte in tutte le loro espressioni (audiovisivo, performativo, multimediale della regia, drammaturgia, sceneggiatura, attorialità ed autorialità televisiva e dei media), inclusa la conservazione ed il restauro delle opere artistiche e culturali, strumento essenziale per garantirne la conoscenza, la fruizione e la trasmissione.

Si propone inoltre di valorizzare la funzione degli istituti di cultura e ne rappresenta gli interessi nei confronti delle istituzioni operanti nell'ambito delle politiche culturali; offrendo, in collaborazione con gli enti pubblici territoriali, servizi di informazione, consulenza e supporto tecnico-organizzativo, promuovendone l'attività, le risorse culturali, i servizi che esse offrono e valorizzandone i patrimoni culturali.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione adotta, di regola, come lingue di servizio, l'italiano e lo sloveno, nonché l'inglese come lingua di contatto internazionale, affinché i suoi fondi e la sua attività siano fruibili senza ostacoli di sorta da un'utenza nazionalmente composita.

La Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

1) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale *[art. 5 lett. i)]*; e quindi, tra l'altro:

- **a)** sostenere la centralità della sala cinematografica come luogo di fruizione dell'opera cinematografica, promuovendo una costante educazione all'immagine per favorire la formazione del pubblico;
- **b)** curare, nelle sue sale e in altri spazi adeguati, la programmazione di film, cicli, festival, promuovere incontri e seminari con personalità del settore rivolti al pubblico ed alle scuole; proporre opere cinematografiche e audiovisive di qualità relative al cinema del passato e del presente, con particolare attenzione ai titoli più penalizzati dal mercato nazionale e internazionale, ai documentari, ai film italiani ed europei, alle opere degli esordienti, ai film restaurati, alle versioni originali;
- **c)** promuovere e curare direttamente o indirettamente la distribuzione di film della storia del cinema, dimenticati dal mercato;
- **d)** promuovere, curare e produrre, direttamente o indirettamente, l'edizione e la distribuzione di libri e opere audiovisive dedicati alla storia del cinema e alle questioni del cinema contemporaneo, ordinandoli in collane e raccogliendoli sotto una unica sigla editoriale; altresì produrre e diffondere, per via cartacea e digitale, periodici di informazione e materiali critico/didattici a sostegno delle sue varie attività;
- **e)** promuovere ed organizzare mostre, manifestazioni, seminari e convegni;

2) tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, anche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 *[art. 5 lett. f)]*, e quindi, tra l'altro:

- **a)** sostenere il riconoscimento del patrimonio cinematografico e fotografico come bene culturale;
- **b)** promuovere la conoscenza, lo studio, l'analisi e l'elaborazione dei documenti audiovisivi e lo studio della documentazione connessa (carteggi, sceneggiature, ritagli stampa, bozzetti preparatori, manifesti, interviste, saggi, monografie, interventi critici, storici, ecc.);
- **c)** promuovere la conoscenza, lo studio, la ricerca e raccogliere, conservare, organizzare, restaurare ed editare documenti audiovisivi (su ogni tipo di supporto) e documenti grafici e fotografici;
- **d)** promuovere la conoscenza, lo studio, la ricerca, e raccogliere, conservare, organizzare, esporre oggetti e macchinari del precinema, del cinema e dell'audiovisivo;
- **e)** ricercare, raccogliere, conservare, organizzare, restaurare ed editare documenti audiovisivi e fotografie d'interesse locale e documentazione relativa alla memoria storica del territorio;
- **f)** rivolgere particolare attenzione alla conservazione dei documenti cartacei, fotografici e audiovisivi, attraverso la digitalizzazione dei supporti e altre tecnologie dell'immagine presenti e future, la loro catalogazione quale strumento indispensabile per il loro accesso e la loro consultazione attraverso le tecnologie informatiche;
- **g)** effettuare acquisti, scambi, prestiti per l'incremento delle proprie collezioni;
- **h)** ricevere in donazione, o in concessione anche temporanea, opere e materiali di proprietà di terzi, per la loro conservazione, studio, promozione, restauro, esposizione al pubblico, nel rispetto delle volontà del proprietario o degli aventi diritto e nel rispetto delle normative sul diritto d'autore;

3) svolgere le seguenti attività nel settore dell'istruzione e della formazione *[art. 5 lett. d), g) e l)]*, e quindi, tra l'altro:

a) produrre documentazioni filmiche esclusivamente a supporto delle sue attività istituzionali, ad esempio: per la documentazione (riprese degli ospiti dell'Associazione), per il conseguimento dell'attività didattica, per valorizzare il suo patrimonio (realizzazione di filmati a base d'archivio e sulla storia del cinema);
b) provvedere alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori e degli amministratori del settore cinematografico e audiovisivo;
c) attuare e promuovere programmi e iniziative a sostegno della formazione e dell'istruzione e dell'ingresso nel mondo lavorativo dei giovani nei settori cinematografico e audiovisivo;
d) sostenere la ricerca sul cinema, l'audiovisivo e la fotografia, anche in collaborazione con altre Cineteche, con le Università, con Istituti di ricerca pubblici e privati, Fondazioni, Associazioni, promuovendo il realizzarsi di una rete di rapporti anche internazionali;
e) promuovere e favorire la collaborazione ed uno stabile coordinamento con istituti riconosciuti e operanti soprattutto, ma non esclusivamente, nell'ambito della cinematografia e dell'audiovisivo, allo scopo di definire ed attuare strategie ed interventi di comune interesse e di omogeneo indirizzo a livello nazionale e internazionale;
f) operare in costante rapporto di collaborazione con gli Enti, le Istituzioni e le realtà culturali del territorio dell'ex Provincia di Gorizia, con la Regione Friuli Venezia Giulia e con le istituzioni culturali regionali e della Repubblica di Slovenia, ricercando le più opportune sinergie con gli enti e le associazioni operanti sui territori interessati;
g) promuovere e sostenere, anche attraverso contributi economici, quei progetti presentati da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, che siano in linea con gli scopi e coerenti con le attività dell'Associazione, sulla base di principi più generali della sussidiarietà;
h) costituire un servizio informativo per le realtà regionali interessate all'accesso ai contributi pubblici, a forme di sponsorizzazione, nonché ad iniziative di partenariato nel settore delle attività culturali, con particolare riferimento al settore dell'audiovisivo;
i) partecipare, anche attraverso idonee forme di partenariato, a progetti e programmi finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato o dalle Regioni nel settore delle attività culturali, con particolare riferimento al settore dell'audiovisivo;
j) gestire progetti di iniziativa regionale nel settore artistico e culturale in genere, con i relativi finanziamenti, tenendo conto in ogni caso delle proprie finalità statutarie;
k) gestire direttamente o utilizzare locali di pubblico spettacolo mediante accordi con i soggetti pubblici o privati che ne abbiano la disponibilità;

4) organizzare e gestire attività turistiche di interesse culturale *[art. 5 lett. k)].*

Per il perseguimento delle finalità sopra elencate ed in particolare per l'organizzazione e la realizzazione, in regime di compartecipazione, delle stagioni teatrali o di altra tipologia di eventi nei diversi territori della Regione, la Fondazione stipula convenzioni di collaborazione con gli Enti locali ovvero con le Istituzioni culturali aventi sede nei territori indicati nel n. 3) lett. f), nonché accordi e contratti con gli operatori e gli enti interessati.

ARTICOLO 5 = ATTIVITÀ STRUMENTALI CONNESSE

La Fondazione, secondo le disposizioni dell'art. 6 (Attività diverse) del D.Lgs. 117/2017, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

La Fondazione, in via strumentale al conseguimento degli scopi istituzionali e per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra, può svolgere le seguenti attività:

a) stipulare ogni atto o contratto e convenzione di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) stipulare accordi oltre che con qualsivoglia ente nazionale e internazionale, di qualsiasi natura, sia pubblico che privato, anche con associazioni ed enti senza scopo di lucro in generale, nonché movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi indicati dal precedente **art. 4** del presente Statuto;
d) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
f) concorrere alla costituzione degli organismi indicati alla precedente **lettera e)**;
g) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le istituzioni, il sistema della comunicazione e dei media, nazionale e internazionale, i relativi addetti e più in generale verso tutte le componenti della società;
h) svolgere, con l'osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta fondi e finanziamenti, anche in forma organizzata e continuativa, sia direttamente sia attraverso altri enti, utilizzando gli strumenti più idonei per il sostegno delle proprie iniziative, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
i) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;
l) stipulare contratti, convenzioni, *partnership* e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

ARTICOLO 6 = PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- ✓ dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti e/o dai Sostenitori, con espressa destinazione a Fondo di Dotazione;
- ✓ dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- ✓ dalle elargizioni fatte da enti o da privati e accettate dalla Fondazione con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- ✓ dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, venga destinata ad incrementare il patrimonio;
- ✓ da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ARTICOLO 7 = FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- ✓ dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- ✓ dalle quote associative versate annualmente dai Partecipanti e Sostenitori;
- ✓ da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- ✓ da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
- ✓ dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori, Partecipanti e Sostenitori o da terzi, che non siano espressamente destinati a Patrimonio;
- ✓ dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette, volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 8 = VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari.
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 9 = ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Conseguentemente l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché del bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.
Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea Generale con decisione da adottarsi entro il 30 aprile di ogni anno, o comunque in una data che consenta il rispetto del termine di deposito di cui all'art. 48 del C.T.S..
Il Consiglio di Amministrazione deve redigere, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'Ente, né direttamente, né indirettamente.

ARTICOLO 10 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

1. Fondatori;
2. Partecipanti;
3. Sostenitori.

I Fondatori sono:

1. l'Associazione "KINOATELJE", con sede in Gorizia, Codice Fiscale 00361060312;
2. la società "TRANSMEDIA S.R.L.", con sede in Gorizia, Codice Fiscale 00461210312;

3. la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, Codice Fiscale 80014930327;
4. l'Associazione "SERGIO AMIDEI", con sede in Gorizia, Codice Fiscale 91009240317;
5. l'Università degli Studi di Udine, con sede in Udine, Codice Fiscale 80014550307.

Possono assumere la qualifica di **Fondatore** altre persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione e il cui profilo o i cui fini istituzionali appaiano in armonia con quello della Fondazione, si impegnino:

- a corrispondere alla Fondazione un contributo minimo annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'Assemblea dei Fondatori in apposita riunione che dovrà tenersi immediatamente dopo l'Assemblea Generale riunitasi per l'approvazione del bilancio; contributo che potrà esser versato anche in più annualità.

Il Consiglio di Amministrazione definirà la destinazione del contributo.
L'ammissione e l'attribuzione della qualifica sono disposte con delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta con la maggioranza degli aventi diritto, su domanda dell'interessato.

I Partecipanti sono:

1. la società "TRANSMEDIA PRODUCTION S.R.L.", con sede in Gorizia, Codice Fiscale 01117560316;
2. la società "ARCH PRODUCTION S.R.L.", con sede in Gorizia, Codice Fiscale 01105960312;
3. il Comune di Gorizia, con sede in Gorizia, Codice Fiscale 00122500317;
4. l'"AGIS UNIONE INTERREGIONALE TRIVENETA", con sede in Padova, Codice Fiscale 92279810284.

Possono inoltre divenire **Partecipanti**, persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione e il cui profilo o i cui fini istituzionali appaiano in armonia con quello della Fondazione, si impegnino:

- a versare alla Fondazione un contributo minimo annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'Assemblea dei Fondatori in apposita riunione che dovrà tenersi immediatamente dopo l'Assemblea Generale riunitasi per l'approvazione del bilancio; contributo che potrà esser versato anche in più annualità;
- a corrispondere una quota annuale al Fondo di Gestione fissata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al momento dell'adesione.

Il Consiglio di Amministrazione definirà la destinazione del contributo.
L'ammissione e l'attribuzione della qualifica sono disposte con delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta con la maggioranza degli aventi diritto, su domanda dell'interessato.

Possono ottenere la qualifica di **Sostenitori** le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità della Fondazione ed il cui profilo o i cui fini istituzionali appaiano in armonia con quello della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante l'apporto di uno specifico contributo che potrà esser conferito anche in più annualità, nonché di una quota annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al momento dell'adesione.
L'ammissione e l'attribuzione della qualifica, l'ammontare e la destinazione del contributo, nonché della quota annuale sono definite da linee guida del Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta con la maggioranza dei partecipanti.

La delibera, di accoglimento o di rigetto (per la quale non vi è obbligo di motivazione), è comunicata all'interessato e annotata nel relativo Libro dei membri della Fondazione (Fondatori, Partecipanti o Sostenitori).
Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Generale appositamente convocata, che delibererà sulla domanda non accolta.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti e Sostenitori che, entro la scadenza dell'esercizio finanziario, non abbiano eseguito la prestazione alla quale si erano impegnati.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
– estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione;
– liquidazione giudiziale e/o apertura di una delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Fondatori non possono mai essere esclusi, fatta salvo il rispetto di disposizioni inderogabili di legge.
I Partecipanti ed i Sostenitori esclusi possono chiedere che sulla esclusione si pronunci l'Assemblea Generale appositamente convocata.
I Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 c.c., fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

ARTICOLO 12 - ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:
a) l'Assemblea dei Fondatori;
b) l'Assemblea Generale (di Partecipanti e Fondatori);
c) il Presidente;
d) il Consiglio di Amministrazione;
e) il Comitato Scientifico;
f) l'Organo di Controllo;
g) il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

Sono Uffici della Fondazione:
1) il Direttore;
2) la Segreteria Amministrativa.

Tutte le cariche degli Organi della Fondazione sono a titolo gratuito, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta. L'Assemblea Generale può tuttavia deliberare un compenso a favore dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, se nominato, nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti, purché proporzionato all'attività svolta.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L'Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i Fondatori.
Spetta all'Assemblea dei Fondatori:
a) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente;
b) designare 1 (uno) dei componenti dell'organo di controllo (fermo restando che il Presidente è espressione dell'Assemblea Generale);

c) formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e sottoporli alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione;
d) approvare il contributo minimo annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione per l'ammissione di Fondatori;
e) approvare il contributo minimo annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione per l'ammissione di Partecipanti.
L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. A tal fine i singoli Fondatori dovranno aver cura di comunicare al Consiglio di Amministrazione, e mantenere aggiornati, i propri recapiti.
La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione, che in ogni caso non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati.
Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita quando sono presenti tutti i Fondatori e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.
Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Fondatori presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione.
Delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario, scelto dal presidente della riunione anche tra estranei alla Fondazione.
È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Al fine del conferimento di deleghe:
– ogni Fondatore può conferire delega scritta anche a soggetti estranei alla Fondazione;
– ciascun delegato non può rappresentare più di n. 2 (due) Fondatori.
Tutte le prerogative ed i poteri spettanti ai sensi del presente statuto all'Assemblea dei Fondatori saranno attribuiti, una volta venuto a mancare l'ultimo dei Fondatori, all'Assemblea Generale di cui al successivo **art. 14**.
All'Assemblea dei Fondatori possono partecipare tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

ARTICOLO 14 = ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è composta da tutti i Fondatori e tutti i Partecipanti.
Spetta all'Assemblea Generale:
a) nominare i componenti dell'organo di controllo (incluso il Presidente), nel rispetto di quanto previsto dal precedente **art. 13 lett. b)**;
b) nominare il Revisore Legale dei Conti, nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto;
c) approvare il bilancio;

d) formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e sottoporli alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.
I pareri dell'Assemblea Generale non sono mai vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. A tal fine i singoli Fondatori e Partecipanti dovranno aver cura di comunicare al Consiglio di Amministrazione e mantenere aggiornati i propri recapiti.
La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione, che in ogni caso non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L'Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati.
Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea Generale è validamente costituita quando sono presenti tutti i Fondatori, i Partecipanti e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.
Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione.
Delle riunioni dell'Assemblea Generale è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario, scelto dal presidente della riunione anche tra estranei alla Fondazione.
È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea Generale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Al fine del conferimento di deleghe:
– ogni Fondatore ed ogni Partecipante può conferire delega scritta anche a soggetti estranei alla Fondazione;
– ciascun delegato non può rappresentare più di n. 2 (due) componenti, siano essi Fondatori e/o Partecipanti.
All'Assemblea Generale possono partecipare tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo.
Venuto a mancare l'ultimo dei Fondatori, l'Assemblea Generale sarà composta dai soli Partecipanti, ed alla stessa competeranno tutti i poteri e tutte le prerogative in precedenza spettanti all'Assemblea dei Fondatori.

ARTICOLO 15 = PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori.
Il Presidente svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Fondatori, l'Assemblea Generale ed il Comitato Scientifico, esegue le deliberazioni del Consiglio stesso ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza della Fondazione spetta al Vicepresidente eventualmente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16 = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri, secondo il numero determinato dall'Assemblea dei Fondatori al momento della nomina.
L'Assemblea dei Fondatori potrà in sede di nomina tener conto di candidati presentati dai Partecipanti.
I membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, salvo revoca, prima della scadenza del mandato, da parte dell'organo che li ha nominati, o dimissioni, e possono essere confermati di triennio in triennio.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il soggetto o l'organo che lo ha nominato provvederà alla nomina di altro consigliere che resterà in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, provvede a:

1. deliberare l'ammissione dei Fondatori, Partecipanti e Sostenitori;
2. stabilire le linee generali e le direttive dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli **articoli 4 e 5**;
3. determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Fondatori e dei Partecipanti (da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori) e dei Sostenitori, e la relativa destinazione, nonché la quota annuale a carico dei Partecipanti e dei Sostenitori;
4. identificare i settori di attività della Fondazione;
5. redigere il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio di previsione;
6. predisporre, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione;
7. nominare i membri del Comitato Scientifico, nonché Comitati tecnici o di studio, i quali, nel loro funzionamento, saranno disciplinati secondo quanto previsto dal successivo **art. 17** in ordine al Comitato Scientifico;
8. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
9. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio nei limiti imposti dalle vigenti leggi;
10. determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate dagli aderenti e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
11. deliberare eventuali modifiche statutarie;
12. deliberare in merito alla trasformazione, fusione e scissione della Fondazione;

13. deliberare in merito all'esclusione dei Partecipanti e Sostenitori in base a quanto stabilito dal presente Statuto;
14. nominare e revocare il Direttore;
15. deliberare in merito all'assunzione e licenziamento del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. I Consiglieri delegati, nei limiti della delega, hanno la rappresentanza della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta all'anno d'iniziativa del Presidente della Fondazione (che è presidente del Consiglio) o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante raccomandata, invio di comunicazione a mezzo posta elettronica, o posta elettronica certificata, ai recapiti espressamente indicati dai singoli Consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione.

Anche in mancanza di convocazione il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri in carica ed il Presidente.

Salve le diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i consiglieri presenti designano il presidente della riunione.

Le deliberazioni concernenti il bilancio e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione, e le modifiche dello Statuto sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

Le deliberazioni relative alla nomina del Direttore, allo scioglimento della Fondazione, nonché alle operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), devono essere prese con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La delibera relativa alla revoca del Direttore deve essere presa con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Fino al venir meno dell'ultimo dei Fondatori la delibera di modifica del presente Statuto e quelle relative allo scioglimento della Fondazione, nonché alle operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), saranno subordinate al consenso unanime dei Fondatori medesimi.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro

consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ARTICOLO 17 = COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 12 (dodici) membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nei settori di attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina del Comitato Scientifico, determinerà il numero esatto dei suoi componenti, nel rispetto del numero minimo e massimo sopra indicato.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione, che partecipa senza diritto di voto.

Il Comitato Scientifico è convocato d'iniziativa del Presidente della Fondazione o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Per la convocazione, le modalità di svolgimento delle riunioni e per la verbalizzazione delle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni previste all'**art. 16** per il Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Scientifico non possono dare delega ma devono partecipare direttamente alle riunioni.

ARTICOLO 18 = LIBRI DELLA FONDAZIONE

Tutti i membri della Fondazione (Fondatori, Partecipanti e Sostenitori) hanno diritto di esaminare i libri della Fondazione; chi avesse interesse dovrà presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari di ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Il soggetto interessato potrà farsi assistere da professionista di sua fiducia, al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. In caso di diffusione di dati tratti da tali libri, il membro responsabile potrà essere escluso.

In nessun caso potrà essere estratta copia dei Libri della Fondazione.

ARTICOLO 19 = ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato ai sensi dei precedenti **artt. 13 e 14**, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017. Dura in carica 3 esercizi, e scade alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, ed i suoi componenti possono essere rinominati.

Deve essere formato da 3 membri effettivi, e costituisce il Collegio, il cui Presidente viene eletto a norma del precedente **art. 14**.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione, o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Fondatori e dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 20 = REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Anche qualora non sia richiesto dalla legge, l'Assemblea Generale, può nominare un Revisore Legale dei Conti.
L'Organo di Revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.
Il Revisore:
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea Generale con relazione.

La Revisione Legale dei Conti può essere affidata all'Organo di Controllo, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 21 = IL DIRETTORE

Il Direttore svolge i compiti di gestione esecutiva e di direzione nell'ambito delle direttive generali fissate dal Consiglio di Amministrazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi della Fondazione. Esercita i poteri di amministrazione allo stesso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.
L'incarico di Direttore può essere conferito a soggetto anche al di fuori della dotazione organica della Fondazione, che sia in possesso di requisiti di adeguata professionalità, competenze gestionali multidisciplinari e di *management* nei settori di interesse della Fondazione.
Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori, dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico della Fondazione.

ARTICOLO 22 = PLURALITA' DEI MEMBRI

La Fondazione presuppone la pluralità dei Membri. Conseguentemente il venir meno della pluralità dei Membri è causa di scioglimento della Fondazione.

ARTICOLO 23 = SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nominerà l'organo liquidatore, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe, appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del C.T.S., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ARTICOLO 24 = CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 25 = NORMA TRANSITORIA

La misura minima del contributo da versare per assumere la qualifica di Fondatore, Partecipante o Sostenitore, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, nonché la quota per l'anno 2025 a carico di Fondatori e Partecipanti, dovranno essere determinati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione appositamente convocata successivamente all'efficacia della delibera di trasformazione di data 23 giugno 2025, Rep. n. 19.158, Notaio Maria Francesca Arcidiacono, e dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione insediato alla data di efficacia della delibera di trasformazione di data 23 giugno 2025, Rep. n. 19.158, Notaio Maria Francesca Arcidiacono, rimarrà in carica fino alla naturale scadenza. In caso di revoca o dimissioni di uno o più componenti (che non costituiscano la maggioranza dei Consiglieri) successivamente all'efficacia della trasformazione ma prima della naturale scadenza, i componenti mancanti verranno sostituiti dall'Assemblea dei Fondatori, nel sostanziale rispetto del presente statuto.

In deroga a quanto previsto nell'art. 19 del presente statuto, l'organo di controllo insediato alla data di efficacia della suddetta delibera di trasformazione rimarrà in carica fino all'Assemblea Generale che verrà convocata appositamente successivamente alla data di efficacia suddetta.

Firmato: Longo Giuseppe

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso RUNTS.